

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era Juan Espadafor Caba, di Granada (Spagna).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto 8 aprile 2002, pronunciata nel caso R 1046/2000-1,
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi di ricorso:

- Violazione dell'art. 43 del regolamento n. 40/94 ⁽¹⁾, dal momento che non è stata fornita una prova adeguata dell'uso effettivo del marchio controverso.
- Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento 40/94, dal momento che non vi è pericolo di confusione relativamente a determinati prodotti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11 del 1994, pag. 1).

Motivi e principali argomenti

Richiedente:

Il ricorrente

Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:

Marchio denominativo «VITA-FRUIT» — per taluni prodotti delle classi 5, 29 e 32 (fra l'altro, birre, acque minerali e gassate ed altre bevande analcoliche, bevande a base di frutta e ortaggi, succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per la confezione di bevande; bevande a base di erbe e vitamine)

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

Juan Espadafor Caba

Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:

Il marchio nazionale «VITA-FRUIT» per prodotti rientranti nelle classi 30 e 32 (fra l'altro, bevande, acque minerali e gassate, succhi a base di frutta e ortaggi non fermentati, limonate, aranciate, bibite fredde, seltz)

Decisione della divisione d'opposizione:

Accoglimento dell'opposizione nella misura in cui era basata sui prodotti «succhi di frutta e di ortaggi non fermentati, limonate, aranciate» e nella misura in cui era rivolta avverso i prodotti «acque minerali e gassate e altre bevande analcoliche, bevande a base di frutta e ortaggi, succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per la confezione di bevande, bevande a base di erbe o vitamine».

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso presentato dal ricorrente

Ricorso del Comune di Champagne e a. contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 luglio 2002

(Causa T-212/02)

(2002/C 233/50)

(Lingua processuale: il francese)

Il 10 luglio 2002 il Comune di Champagne e a., Cantone di Vaud (Svizzera), rappresentati dai sigg. Denis Waelbroek e Annick Vroninks, avvocati, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare l'art. 1 della decisione del Consiglio e della Commissione 4 aprile 2002, 2002/309/CE, Euratom, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di sette accordi con la Confederazione svizzera, in quanto con essi il Consiglio e la Commissione hanno approvato l'art. 5, n. 8, del Titolo II dell'allegato 7 all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (la «clausola Champagne»);

- se necessario, annullare questa stessa decisione in quanto il Consiglio e la Commissione approvano gli altri articoli dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, nonché l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea per l'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone;
- dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Comunità quale rappresentata dal Consiglio e dalla Commissione europea e condannare i convenuti a risarcire integralmente le ricorrenti viticoltrici dei danni dovuti alla «clausola Champagne»;
- condannare il Consiglio e la Commissione a tutte le spese della procedura.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sono, da un lato, proprietari di vigneti nel comune di Champagne, nel cantone di Vaud in Svizzera e, dall'altro, difensori degli interessi di detti viticoltori.

Con la decisione impugnata il Consiglio e la Commissione hanno approvato sette accordi bilaterali tra la Comunità e la Confederazione svizzera, tra i quali un accordo relativo al commercio di prodotti agricoli. Tra gli allegati a tale accordo figura una regolamentazione che vieta l'utilizzazione della denominazione «Champagne» per vini originari del cantone di Vaud.

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti invocano in primo luogo una violazione dei principi generali di diritto quali il diritto all'identità, alla proprietà e al libero esercizio delle attività professionali. La denominazione «Champagne» beneficia anche di una tutela nell'ordinamento giuridico svizzero, nel quale rappresenta una denominazione comunale di origine

controllata. Inoltre, la denominazione «Champagne» è utilizzata per la produzione di vino nella regione da molti anni e costituisce pertanto una proprietà industriale e commerciale dei ricorrenti.

Inoltre, un siffatto divieto assoluto per i ricorrenti di utilizzazione della denominazione «Champagne» non rispetta il principio di proporzionalità. I ricorrenti affermano che il vino che essi producono è un vino non spumante, che non fa concorrenza allo Champagne francese. Non vi è quindi rischio di confusione. Inoltre, vi sono mezzi meno restrittivi per raggiungere lo stesso scopo, come l'indicazione sull'etichetta del paese di origine.

Ricorso della SNF SA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 luglio 2002

(Causa T-213/02)

(2002/C 233/51)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 12 luglio 2002 la SNF SA, rappresentata dagli avv.ti Koen Van Maldegem e Claudio Mereu, dello studio legale McKenna Long & Aldridge LLP di Bruxelles (Belgio), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- disporre l'annullamento parziale della 26ª direttiva della Commissione 15 aprile 2002, 2002/34/CE, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e IV della direttiva del Consiglio 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (¹), in modo da escludere poliacrilamidi dal provvedimento;
- condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese relative al procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento parziale della sopramenzionata direttiva in ragione del fatto che la Commissione ha posto limitazioni all'uso dei prodotti della ricorrente, i poliacrilamidi, come ingredienti nei cosmetici. La ricorrente